



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Generale

AMMCNT - CNR - Amministrazione Ce		
Tit.:	Cl.:	F.:
N. 0008011	09/02/2012	



Ai Dirigenti/Direttori delle
Unità Organiche e Strutture del
CNR

Oggetto: Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 (pubblicato in G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 – Suppl. Ordinario n. 251) – Art. 24 - “*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*”

Si trasmette la Direttiva (All. 1) predisposta dall’Ufficio Trattamento Previdenziale e di Fine Rapporto del Personale.

I Direttori/Dirigenti delle Strutture in indirizzo sono tenuti a dare attuazione a quanto rappresentato nella direttiva in questione.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati:

1) Direttiva sul Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 (pubblicato in G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 – Suppl. Ordinario n. 251) – Art. 24 - “*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*”



Allegato alla circolare n. 08/2012

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Trattamento Previdenziale e di Fine Rapporto del Personale

Roma, 30/1/2012
P.le Aldo MORO, 7 - 00185 ROMA
Tel. (06) 49933386 - Fax (06) 49932902

N. rep. Sep. 88/2012

Al personale CNR
Proprie Sedi

Oggetto: Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011
(pubblicato in G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 –
Suppl. Ordinario n. 251) – Art. 24 - “Disposizioni in
materia di trattamenti pensionistici”

Si informa che l’art. 24 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 ha modificato la disciplina in materia di trattamenti pensionistici introducendo principi innovativi ispirati principalmente ai sottoelencati criteri:

CRITERI GENERALI

- maggiore equità e convergenza sia intragenerazionale che intergenerazionale;
- flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici tramite l’utilizzo di incentivi alla permanenza in servizio;
- adeguamento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico con l’adeguamento alla speranza di vita.

Quanto sopra si traduce nell’affermazione del diritto individuale di scegliere liberamente il momento in cui accedere al trattamento di quiescenza, fermo restando il rispetto dei requisiti di seguito evidenziati.

Infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, gli stessi potranno accedere a due tipologie di pensioni:

TIPOLOGIA TRATTAMENTI PENSIONISTICI

- **Pensione di vecchiaia** conseguita esclusivamente sulla base del requisito anagrafico minimo di **66 anni** con il limite massimo di permanenza in servizio fino a **70 anni**;
- **Pensione anticipata** (ex pensione di anzianità) conseguita esclusivamente sulla base del requisito di anzianità contributiva di **42 anni e 1 mese** per gli uomini e **41 anni e 1 mese**

per le donne con maggiorazione di 1 mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014.

- Si precisa altresì che dal 1 gennaio 2012 non sono più previste **finestre** di uscita per il pensionamento.

INTRODUZIONE SISTEMA CONTRIBUTIVO

Altra innovazione fondamentale consiste nel fatto che, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento all'anzianità maturata a decorrere da detta data, verrà applicato esclusivamente il **sistema contributivo** nel calcolare la quota di pensione corrispondente a tale anzianità. Resta fermo che il lavoratore che ha maturato i requisiti per il trattamento pensionistico alla data del 31/12/2011 mantiene il diritto alla decorrenza e all'accesso alla pensione in base alla precedente normativa in vigore a detta data.

La suddetta certificazione del diritto a pensione, maturato entro il **31/12/2011**, deve essere rilasciata dall'Ente previdenziale di appartenenza (es. INPS/ INPDAP) su richiesta dell'interessato.

DIMISSIONI ED ESONERO DAL PREAVVISO

Si evidenzia infine che il personale dipendente che intende cessare dal servizio è sempre tenuto a fornire le proprie **dimissioni volontarie** allo scrivente Ufficio, corredate della "**domanda di accesso al trattamento di pensione**". Quest'ultima deve essere presentata almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio al fine di consentire all'ufficio la lavorazione della pratica di pensione con i tempi necessari.

Per quanto concerne invece le dimissioni, è previsto che l'interessato fornisca il **preavviso** di 60 giorni dalla cessazione dal servizio. Si è **esonerati dal preavviso** esclusivamente se si è in possesso di un'età anagrafica compresa tra i **66 anni e 70 anni**.

Se, viceversa, l'età anagrafica è **inferiore a 66 anni**, l'esonero dal preavviso dovrà essere autorizzato dal Direttore/Dirigente.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I 65 ANNI

L'istituto del trattenimento in servizio ex art. 72 della Legge 133/2008 che prevedeva la permanenza in servizio oltre i 65 anni e comunque non oltre il 67esimo anno d'età è **abrogato** dal Decreto-Legge n. 201/2011.

Si ritiene opportuno precisare che per quanto riguarda i trattenimenti in servizio già disposti dall'Ente è necessario che i destinatari di detti provvedimenti manifestino la **volontà di permanere in servizio** oltre la data stabilita come termine ultimo per il trattenimento, contenuta nel decreto di prosecuzione del servizio.

Per eventuali informazioni in merito rivolgersi a:

Sig.ra Carla Roscioli n.tel. 06/49933059 – carla.roscioli@cnr.it

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Maria Liberati)

